



**AZIENDA USL  
VALLE D'AOSTA**

**UNITÉ SANITAIRE LOCALE  
VALLÉE D'AOSTE**

Struttura S.C. Farmacia – Ufficio farmaceutico

Tel 0165-544610

e-mail [ufficiofarmaceutico@ausl.vda.it](mailto:ufficiofarmaceutico@ausl.vda.it)

*A Tutte le Farmacie*

*A.P.S. Spa*

*Envers Srl*

*e p.c. Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali,*

*Servizio di Sanità Ospedaliera e Territoriale*

**Oggetto: modifiche applicazione quota fissa introdotte da Legge di stabilità 2018/2020.**

La Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020) modifica con decorrenza 1° gennaio 2018 i termini per l'applicazione della quota fissa a carico dell'assistito, intervenendo sull'articolo 15 della Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19. Di seguito i commi da 8 a 10 del citato articolo 15 come risultanti ad esito delle modifiche introdotte.

*8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta:*

*a) a carico degli assistiti non esenti, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;*

*b) a carico degli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 10.000 euro e la soglia determinata con deliberazione della Giunta regionale, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa.*

*9. La quota fissa si applica alle ricette del servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di assistenza integrativa distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto. Sono escluse le prescrizioni di medicinali distribuiti alla dimissione e attraverso la distribuzione diretta.*

*9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000 euro e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione.*

*10. Restano ferme le disposizioni riguardanti le modalità di prescrizione dei medicinali e, per i medicinali inseriti in lista di trasparenza, la corresponsione da parte dell'assistito dell'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento.*

La novità sostanziale rispetto alle regole previgenti consiste nell'esclusione totale dall'applicazione della quota fissa di diverse categorie di esenti cui sinora era richiesto un contributo ridotto, ferme restando le condizioni per i non esenti, per i soggetti esenti per reddito e per i titolari di esenzione IS02.

L'Amministrazione regionale ha anticipato per le vie brevi le indicazioni necessarie ai fini di una corretta e tempestiva attuazione della menzionata modifica normativa, che vengono riepilogate qui di seguito. Nelle tabelle A) e B) sono presentate le varie esenzioni, con evidenza dei medicinali e prodotti rispetto ai quali operano e del beneficio che vi si associa.

#### A) Condizione economica attestata su base ISEE e esenzioni per reddito

Scaglione ISEE/esenzione	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Codice da indicare in ricetta	Quota fissa
Soggetti con ISEE tra 0 e 9.999 €	Tutti i medicinali di fascia A e i prodotti di assistenza integrativa	IS01	Esclusi
Soggetti con ISEE tra 10.000 e 25.000 €	Tutti i medicinali di fascia A e i prodotti di assistenza integrativa	IS02	Quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta di assistenza farmaceutica Quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa
Reddito	Tutti i medicinali di fascia A e i prodotti di assistenza integrativa	E01, E02, E03, E04	Quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta di assistenza farmaceutica Quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa

#### B) Quota fissa correlata ai codici di esenzione diversi dal codice ISEE e dal reddito

Esenzione	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Codice di esenzione da indicare in ricetta	Quota fissa
Soggetti invalidi di guerra, per lavoro, per servizio, civili, ciechi e sordomuti (art. 6, comma 1. del D.M. 01/02/1991)	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa	C01, C02, C03, C04, C05, C06, G01, L01, L02, S01, S02	Esclusi

Esenzione	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Codice di esenzione da indicare in ricetta	Quota fissa
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 15 della legge n. 302/1990, legge 206/2004 e D.P.R. 243/2006)	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa	V01, V02	Esclusi
Minori segnalati dal tribunale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1610/1998 - punto B -	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa	H02	Esclusi
Soggetti detenuti e internati ai sensi del comma 6 art. 1 D.lgs 22 giugno 1999, n. 230	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa	F01	Esclusi
Soggetti invalidi di guerra, per lavoro, per servizio e infortunati sul lavoro (art. 6, comma 2 del D.M. 01/02/1991)	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa correlati alla patologia	G02, H01, L03, L04, S03	Esclusi
Minori portatori di handicap ai sensi della deliberazione della Giunta n. 1610/1998 - punto A	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa <b>non</b> correlati alla patologia	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE
Soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti, compresi i soggetti affetti da patologie neoplastiche, pluripatologie, in attesa o sottoposti a trapianto, neonati prematuri, immaturi o con condizioni di grave deficit (DPCM 12 gennaio 2017)	Limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla patologia  Il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi e la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia (D.L. 90/2014, art. 26)	Codice esenzione patologia	Esclusi
	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa <b>non</b> correlati alla patologia	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE

Esenzione	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Codice di esenzione da indicare in ricetta	Quota fissa
Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati	Limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa necessari per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992	N01	Esclusi
	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa <b>non</b> necessari per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE
Soggetti affetti da malattie rare ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1273/2017, compresi i soggetti che richiedono prestazioni per sospetto di malattia rara.	Limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti  Il medico può prescrivere medicinali fino a un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi e la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia (D.L. 90/2014, art. 26)	Codice malattia rara	Esclusi
	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa <b>non</b> correlati alla malattia dalla quale è affetto	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE

Esenzione	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Codice di esenzione da indicare in ricetta	Quota fissa
Gravidanza a rischio	Limitatamente ai medicinali e ai prodotti di assistenza integrativa utilizzati in relazione alla condizione di rischio	M50	Esclusi
	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa <b>non</b> utilizzati in relazione alla condizione di rischio	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE
Terapia del dolore (IDL)	Limitatamente ai medicinali dell'allegato III bis al DPR 309/1990 utilizzati per il trattamento del dolore severo  Il medico può prescrivere su di una singola ricetta il fabbisogno di 30 giorni di terapia, senza limiti al numero di confezioni	TDL	Esclusi
	Tutti i prodotti di assistenza integrativa e i medicinali di fascia A (esclusi quelli per il trattamento del dolore severo dell'allegato III bis al DPR 309/1990)	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE
Soggetti affetti da malattie metaboliche e neonati da madri sieropositive ai sensi della DGR 2791/2009	Limitatamente agli alimenti particolari di cui ai punti 8 e 10 della DGR 2791/2009	R6, R7	Esclusi
	Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa diversi dagli alimenti particolari	/	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE

In *Tabella C* sono evidenziati i codici di esenzione che non producono alcun beneficio in relazione all'assistenza farmaceutica e integrativa.

**C) Codici di esenzione rientranti nella tipologia “non esclusi” in quanto non riguardanti l'assistenza farmaceutica né l'assistenza integrativa**

Esenzione	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Quota fissa
Soggetti a rischio di infezione HIV (codice di esenzione B01)	Tutti i medicinali di fascia A e i prodotti di assistenza integrativa	Quota fissa prevista per la popolazione non esente o, se di maggior favore, determinata in relazione a eventuale codice ISEE
Soggetti che partecipano a programmi di prevenzione (codice esenzione D01-D05)		
Minori e familiari di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1610/1998, punti C e D (codici di esenzione H03 e H04)		
Soggetti che richiedono certificazioni (codice esenzione I01)		
Donne in stato di gravidanza (codici esenzione da M00 a M99), con l'eccezione della gravidanza a rischio (M50)		
Soggetti esenti solo per le prestazioni previste all'art. 1, c. 4 lettera b) del D.lgs 124/1998 e con i codici di esenzione P01, P02 e P03		
Soggetti che si sottopongono a prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (codice di esenzione T01)		

**La valutazione in ordine alla correlazione tra esenzione e medicinale prescritto compete al medico**, nondimeno le farmacie in indirizzo sono invitate a segnalare all'Azienda situazioni giudicate palesemente incoerenti, specie se reiterate, fermo restando il riconoscimento del beneficio per il paziente.

Per l'ossigeno gassoso, analogamente all'assistenza integrativa, la quota fissa (1 o 2 euro) va riferita alla ricetta, indipendentemente dal numero di bombole prescritto e consegnato.

Nel prescrivere a uno stesso soggetto farmaci che rientrano tra quelli in esenzione e farmaci che non vi rientrano il medico è tenuto a compilare due ricette distinte.

Si ricorda che il farmacista deve verificare con l'assistito, all'atto del ritiro del farmaco, che il valore dello stesso non sia inferiore alla quota fissa dovuta; nel qual caso è conveniente per l'assistito il pagamento del farmaco.

Si precisa infine che le nuove regole di corresponsione della quota fissa si applicano alle ricette *spedite* dal 1° gennaio 2018.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
-Igor RUBBO-  
(documento firmato digitalmente)

Il Direttore S.C. Farmacia  
Dott. Giancarlo Vigo

J. L.  
0165-544420